

Dott.ssa Anna Chiara Serio

MEDICO DEL LAVORO – MEDICO AUTORIZZATO

Via Violante di Baviera 6, 53100 Siena

P. IVA: 01338660523 C.F: SRENCH83C46B602A

ESPOSIZIONE A SARS-CoV2 - COVID-19 INFORMATIVA AI LAVORATORI

Siena, 5 settembre 2020

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”

In corso di pandemia SARS-CoV-2, le misure di prevenzione e protezione necessarie a contenere il rischio di contagio nelle scuole, dal punto di vista scientifico/politico, sono state delineate dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'INAIL attraverso la pubblicazione del Rapporto n. 58/2020 che contiene le Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia.

Il Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza COVID-19 ha precisato gli aspetti applicativi che se rispettati devono essere considerati cautelativi per la collettività (Docenti – Personale ATA – Alunni).

Il Dirigente scolastico e i Referenti COVID sono responsabili della vigilanza al fine di garantire il rispetto delle misure individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 300/1970, Statuto dei Lavoratori

“ Sono vietati accertamenti da parte del Datore di Lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli Istituti Previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il Datore di Lavoro lo richieda. Il Datore di Lavoro ha la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti Pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico”.

In presenza di rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dallo svolgimento di una mansione specifica, il Datore deve attivare Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Le visite mediche in Sorveglianza Sanitaria a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Ai lavoratori e alle lavoratrici fragili che presentano patologie con scarso compenso clinico è assicurata la possibilità di richiedere al Datore di Lavoro l'attivazione di adeguate misure di **Sorveglianza Sanitaria Eccezionale** in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2 ai sensi dell'art. 83 del D.L. 34 del 19 maggio 2020.

La condizione di **FRAGILITÀ** va individuata “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo biologico sia di tipo clinico”.

Il parametro relativo all'età va sempre preso in considerazione “congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggior rischio”.

Il lavoratore che ritenga di essere in una condizione di fragilità, deve richiedere al Datore di Lavoro l'esecuzione di una visita su richiesta ex art. 41 co 2 lettera c) del D. Lgs. 81/08. Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione medica.

Il Medico Competente esprimerà un giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. La natura giuridico-sanitaria di tale giudizio è differente da quello espresso ai sensi dell'art. 41 co 6 del D. Lgs. 81/08 nei casi di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria periodica e discende ed è giustificata essenzialmente dall'attuale fase di emergenza sanitaria. Ove ritenuto necessario dal Medico Competente, il giudizio di idoneità potrà essere lasciato in sospeso in attesa di precisazioni che dovrebbero pervenire da parte del Ministero prima della riapertura delle scuole.

Dott.ssa Anna Chiara Serio

MEDICO DEL LAVORO – MEDICO AUTORIZZATO

Via Violante di Baviera 6, 53100 Siena

P. IVA: 01338660523 C.F.: SRENCH83C46B602A

Nulla viene indicato dal Legislatore circa la gestione amministrativa dei lavoratori che risultassero “inidonei” alla prosecuzione dell’abituale attività lavorativa in assenza della possibilità di essere adibiti a occupazioni in lavoro agile, tele-lavoro o lavoro a distanza.

Resta ferma la possibilità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

Ai fini del riconoscimento di una condizione di fragilità, si prega di procedere alla richiesta mediante invio di:

- Email al Dirigente Scolastico con segnalazione della condizione di fragilità e richiesta di visita ai sensi dell’ art. 41 co 2 lettera c) del D. Lgs. 81/08.
- Email al Medico Competente serio.annachiara@gmail.com con allegata la seguente documentazione:
 - Certificazione dello stato di fragilità rilasciata dal Medico di Medicina Generale (deve contenere indicazioni circa lo stato di salute generale, le patologie e il loro grado di compenso, le terapie farmacologiche, indicazioni circa la ricorrenza di pregresse infezioni, invalidità riconosciute con punteggio e patologie).
 - Referti delle ultime visite specialistiche effettuate ed esami ematochimici.
 - Libretto vaccinale (ove possibile).

Il materiale inviato sarà gestito nel rispetto del Segreto Professionale e della Tutela della Privacy.

Per una puntuale gestione della pratica si prega di inserire in oggetto: Istituto – Plesso – Mansione – Generalità – Fragile (*ad Esempio: IC Monteriggioni – Dante Alighieri – Docente Scuola Secondaria – Tizio Caio – Fragile*).

L’originale cartaceo della documentazione deve essere consegnato in occasione di visita.

Ai sensi del D.L. 83 del 30 luglio 2020, i lavoratori immunodepressi e i loro familiari conviventi e i lavoratori portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992 e le persone all’interno del loro nucleo familiare hanno diritto di accesso allo “smart working” fino al 15 ottobre 2020 compatibilmente con le caratteristiche della prestazione lavorativa eseguita. Nei casi sopra-riportati è sufficiente produrre certificazione del Medico di Medicina Generale e non dovrà essere richiesta visita medica ai sensi dell’ art. 41 co 2 lettera c) del D. Lgs. 81/08.

Il lavoratore deve dare comunicazione al Datore di lavoro, nel più breve tempo possibile, della variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da SARS-CoV-2 segnalando: riscontro di positività al tampone o sierologia, **COVID-19**, contatti con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario.

I lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero dovranno essere sottoposti a visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i - visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi - al fine di verificare l’idoneità alla mansione e valutare profili specifici di rischiosità. La visita dovrà essere effettuata, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione di due tamponi effettuati a distanza di 24 ore secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Eventuali richieste di chiarimenti possono essermi inoltrate per tramite del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza.

Dr.ssa Anna Chiara Serio

Anna Chiara Serio
Medico del Lavoro
Via Violante di Baviera 6, Siena SI
P.IVA. 01338660523